

CONTRATTO Rep. N. 607.... del ...14/10/2020.....

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PIANCOGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA V. VENETO

CUP C53D20000230005 CIG.8339488B32

L'anno DUEMILAVENTI addì quattordici del mese di OTTOBRE in Piancogno nella Residenza comunale-Ufficio di Segreteria.

Innanzi a me Dr. Stanzione Giovanni Segretario Comunale del Comune di Piancogno, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Ing Costante Galli, nato a Darfo B.T. il 17/01/1967 e domiciliato per la carica presso il Comune di Piancogno, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - C.F.00948230172 .

2) Fasanini Giuseppe nato a Breno il 08/12/1971 in qualità di Legale Rappresentante della ditta FASANINI srl avente sede in Breno (BS) - via Rag. Evangelisti Laini n. 19 - C.F. 01462790179 e P. IVA 00629540980.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

- con deliberazione della Giunta Comunale n.43 in data 08/06/2020, esecutiva a termini di legge, veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto descritti per una spesa complessiva di €. 59.713,60 di cui €. 49.538,70 per lavori a base d'asta, €. 1991,30 per oneri per la sicurezza e imprevidi , €. 8.183,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Ing. Costante Galli Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;-----

- con determinazione del Responsabile Servizi Tecnici n. 49 in data 23/06/2020, veniva disposto di appaltare i lavori in oggetto descritti con gara ad evidenza pubblica mediante il sistema della procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi del dlgs 50/2016 e smi , con il criterio del prezzo più

basso ai sensi dell'art. 95 c.4 del dlgs 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari.

- a conclusione della procedura telematica su piattaforma Sintel tenutasi in data 13/07/2020, è rimasta aggiudicataria definitiva dei lavori l'impresa FASANINI srl avente sede in Breno (BS) - via Rag. Evangelisti Laini n. 19 - C.F. 01462790179 e P. IVA 00629540980 per l'importo, al netto del ribasso di gara (11,417%) di €. 43.883,10 più oneri per la sicurezza e imprevisti non soggetti a ribasso per € 1.991,30 per un totale di € 45.874,40 oltre ad IVA come risulta dal verbale di gara approvato con determina del Responsabile Servizi Tecnici n. 60 in data 14/07/2020;---

Verificata l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa FASANINI srl in relazione all'esecuzione dei lavori appaltati mediante il presente contratto, Preso atto dell'esenzione dall'acquisizione della prescritta documentazione circa l'insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e successive modificazioni e dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera e) del D.P.R. 252/1998, così come riconfermati D.Lgs. 50/2016 e smi; Rilevato che per l'appalto in oggetto ricorrono i presupposti di cui al comma 10 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, e smi essendo stata resa nota l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, per cui più nulla osta alla stipula del presente contratto; Visto il documento unico di regolarità contributiva in data 05/08/2019, da cui risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, che l'impresa FASANINI srl avente sede in Breno (BS) - via Rag. Evangelista Laini, n.19 - è in regola con gli adempimenti di natura contributiva previsti dall'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22 novembre 2002, n. 266;

Vista la comunicazione delle coordinate bancarie ai sensi dell'art.3 della l. 13/08/2010 n.136 e smi-----

Rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposito contratto le condizioni, i termini e le modalità d'appalto.-----

Tutto ciò premesso, tra il Comune di Piancogno, come sopra rappresentato e l'impresa FASANINI srl avente sede in Breno

(BS) - via Rag. Evangelista Laini, n.19, si stipula e si conviene quanto segue:-----

Articolo 1 - Approvazione premesse

Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

Articolo 2 - Oggetto del contratto

L'Ing. Costante Galli, per conto del Comune di Piancogno, domanda ed accolla alla società FASANINI srl avente sede in Breno (BS) - via Rag. Evangelista Laini, n.19 che a mezzo proprio Legale Rappresentante, sig. Fasanini Giuseppe, accetta l'appalto dei lavori di " Messa in sicurezza della viabilità comunale, abbattimento barriere architettoniche in via Nazionale e via delle Magnolie”

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici progettuali, approvati con la succitata delibera di G. C. n 43 in data 08.06.2020, del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, nelle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi, e nel piano operativo di sicurezza (predisposto dall'impresa appaltatrice) che, conservati agli atti, costituiscono parte integrante del presente contratto.-----

La ditta FASANINI srl avente sede in Breno (BS) - via Rag. Evangelista Laini, n.19,dichiara di aver preso integrale visione di detti atti che servono di base alla procedura negoziata e di confermarli in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente contratto.-----

Articolo 3 - Corrispettivo

L'importo dei lavori, appaltati parte a corpo e parte a misura , è pari ad . €. 43.883,10 più oneri per la sicurezza e imprevisti non soggetti a ribasso per € 1.991,30 per un totale di € 45.874,40 oltre ad IVA come risulta dal verbale di gara approvato con determina del Responsabile Servizi Tecnici n. 60 in data 14/07/2020-----

Tale somma viene sin d'ora dichiarata soggetta alla liquidazione finale in base all'effettiva entità dei lavori effettuati.-----

I lavori eseguiti saranno liquidati a stati d'avanzamento, mediante emissione del relativo certificato di pagamento, al

raggiungimento di importi di lavori eseguiti non inferiori ad € 20.000,00 come da art. 21 del CSA. -----

Il saldo sarà corrisposto con le modalità previste dall'art. 22 del CSA e secondo quanto riportato sul bando di gara.-----

Gli oneri della sicurezza saranno liquidati in un'unica soluzione al pagamento del saldo, sempre che l'appaltatore abbia ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal piano di sicurezza.---

In caso di sospensione dei lavori per una durata superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non imputabili all'impresa, è consentita l'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo di cui sopra e comunque maturati alla data di sospensione.--

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, salvo quanto previsto all' art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.-----

Articolo 4 - Pagamenti

I pagamenti verranno preceduti dalla verifica della regolarità del DURC effettuati entro e non oltre trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento. Il termine entro il quale devono essere effettuati i pagamenti deve intendersi fissato in novanta giorni per quanto attiene invece il pagamento della rata di saldo, fatto salvo il rispetto dei vincoli imposti per il rispetto del patto di stabilità. La persona autorizzata dall'impresa appaltatrice a sottoscrivere la contabilità, riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute, in acconto o in saldo, anche per effetto di cessioni di credito, esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Comunale, e nel rispetto dei disposti di cui all'art. 3 L. 136/2010 e smi, è il Sig. Fasanini Giuseppe.-----

In caso di cessione del corrispettivo del presente contratto il relativo atto di cessione di credito, tempestivamente notificato all'Amministrazione Comunale resta in proposito esonerata da ogni responsabilità per pagamenti effettuati a persone non autorizzate dall'appaltatore stesso a riscuotere.-----

Articolo 5 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed a garanzia degli obblighi contrattuali, la società FASANINI srl ha presentato la cauazione definitiva dell'importo di €. 5.238,86

mediante polizza fidejussoria n.1363404462 emessa in data 01.09.2020 dalla Società HDI Assicurazioni. La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L'amministrazione Comunale ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia, che sarà svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/2016 e smi, cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.-----

Articolo 6 - Modalità di esecuzione dei lavori

L'appaltatore ha, in genere, la facoltà di procedere all'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno affinché risultino perfettamente compiuti nel termine contrattuale. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque sia il diritto di ordinare all'appaltatore l'esecuzione di determinati lavori entro termini stabiliti, sia di disporre l'ordine di esecuzione di determinati lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza

che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.-----

Articolo 7 - Sicurezza

L'impresa è tenuta a predisporre e presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza (che conservato agli atti, costituisce parte integrante del presente contratto), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del dlgs 81/2008 e s.m.i., detto piano deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.-----

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 dlgs 81/2008 e s.m.i., previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa dell'appaltatore .-----

Articolo 8 - Termine per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori in oggetto è determinato in 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale stessa a trattenere direttamente, o comunque di ritenere una penale giornaliera pari a € 91,75 (euro novantuno/75) pari allo 0,2% dell'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine di ultimazione e fatto salvo comunque sia il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei predetti ritardi (ad esempio le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori,), sia l'applicazione della penale giornaliera di cui sopra, anche in caso di ritardo dell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nell'apposito programma dei lavori.-----

Complessivamente la penale applicata all'impresa non potrà essere superiore al 10% dell'importo contrattuale e, qualora si dovesse giungere a determinare una penale di importo superiore,

si darà avvio alla procedura per la risoluzione del presente contratto per grave ritardo, così come previsto dall'articolo 108 del dlgs 50/2016 e smi.---

Potranno tuttavia essere disposte dal Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, le sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute opportune, nei casi e con le modalità previste dall'art. 24 del D.M. 145/2000; nelle ipotesi di sospensioni illegittime il danno subito dall'appaltatore sarà quantificato secondo i criteri indicati dall'art. 25 del citato D.M. 145/2000. Potranno infine anche essere concesse, su richiesta dell'appaltatore e per cause a lui non imputabili, proroghe sul termine dei lavori, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/2000 e DPR 207/2010 e smi, previa determinazione del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.---

Articolo 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

a) - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

b)- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 10 - Adempimenti Enti Previdenziali

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale:

a) prima dell'inizio dei lavori e, comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici del personale dipendente interessato;

b) periodicamente e per tutta la durata del contratto la copia dei bollettini o distinte di versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.-----

Articolo 11 - Norme CCNL

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono detti lavori. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.-----

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.-----

L'impresa è responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto dall'impresa ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione del presente contratto ovvero recedere nelle ipotesi previste dagli artt. 108-109-110 del Dlgs 50/2016 e gli artt. 146 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i; norme che la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare.-----

Articolo 13 - Collaudo opere/certificato di regolare esecuzione

Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo; trattandosi tuttavia di lavori di importo complessivamente non superiore ad €. 500.000,00, il certificato di collaudo sarà sostituito da quello di regolare esecuzione che sarà comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.-----

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si estingue di diritto la garanzia fidejussoria prestata ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e smi (cauzione definitiva).-----

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione l'Amministrazione Comunale, previa costituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile, fatto salvo il rispetto dei vincoli di cui al patto di stabilità-----

Articolo 14 - Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto la società FASANINI srl. avente sede in Breno (BS) - via Rag. Evangelista Laini, n.19 elegge domicilio presso gli uffici comunali posti in via Nazionale n. 49 a Piancogno (Bs).--

Articolo 15- Rinvio norme generali

Quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e smi, al D.M. 02.12.2000 n. 398, come recentemente integrato dalla Legge 14.05.2005 n. 80, recante le norme di procedura del giudizio arbitrale ed all'art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con modificazioni della Legge 22.11.2002 n. 266, recante le norme per l'emersione del lavoro sommerso.-----

Articolo 16 - Divieto cessione contratto

E' vietata la cessione del presente che vincola sin d'ora la società FASANINI srl. avente sede in Breno (BS) - via Rag. Evangelista Laini, n.19 alla quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di rivalsa, salvo per l'I.V.A. a carico del Comune.—

E richiesto, io Segretario ho ricevuto quest'atto scritto su dieci pagine, in carta resa legale, che letto agli intervenuti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me sottoscritto.-----

IL RESP. SERVIZI TECNICI _____

L'IMPRESA APPALTATRICE _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____